Direzione centrale autonomie Locali, Funzione Pubblica, sicurezza e Politiche Dell'immigrazione

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 2 C/EL

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: Elezioni comunali 2023. Principali norme applicabili. Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali l'Assessore regionale ha convocato i comizi per **domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023**, con eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Sacile e Udine domenica 16 e lunedì 17 aprile p.v., con la presente comunicazione si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti della disciplina regionale applicabile alle consultazioni, nonché fornire indicazioni in ordine all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali.

In linea generale, si precisa innanzitutto che, vista la contemporaneità con le elezioni regionali, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", come modificato dall'art. 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023 – 2025", per alcuni istituti (quali, ad esempio, la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale di sezione, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni) troverà applicazione la citata legge regionale 28/2007.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Pari opportunità

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni, autenticazioni e termini di presentazione

Operazioni degli uffici elettorali di sezione ed eventuali disposizioni statali per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori Covid-19 e protocolli sanitari e di sicurezza Attività dei consigli dopo la convocazione dei comizi elettorali

Divieto di comunicazione istituzionale

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", i

consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE 1	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

La ripartizione dei seggi fra **maggioranza e minoranza**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19/2013, è quella indicata nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8
superiore a 15.000 abitanti NON capoluogo di provincia*	24	14	10
comuni capoluogo di provincia*	40	24	16

*N.B. Per i Comuni sopra i 15.000 abitanti la ripartizione dei seggi come riportata nella tabella trova applicazione solo in caso di attribuzione alla coalizione vincente del premio di maggioranza.

La composizione delle Giunte comunali è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Legge finanziaria 2011", come più volte modificata. L'articolo 12, comma 39, nel testo vigente dispone che il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Pertanto, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario alla normativa regionale, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la

¹ Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, che al momento dell'adozione del decreto di convocazione dei comizi è quella determinata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012. Ne consegue che nulla cambia rispetto alla precedente tornata elettorale.

nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Con riferimento al numero di assessori da nominare, si ricorda che il comma 39 bis dell'articolo 12 della citata l. r. 22/2010, prevede che il sindaco possa nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio**. ²

In materia di **quote di genere** nella composizione delle giunte comunali, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del d. lgs. 267/2000 ³ stabilisce che: "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 137, ha previsto che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere	
fino a 1.000 abitanti	3+1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi		
da 1.001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi		
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2	
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3	
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	7+1=8	5	3	
capoluoghi di provincia	11+1=12	7	5	

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 39 ter dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 (introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 9/2019), è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo

3

² Il comma 39 bis è stato riformulato in tal senso dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, con effetto dall'1/1/2022. In ordine alle nuove indennità degli amministratori locali, approvate con deliberazione di Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1164, si rinvia alle indicazioni fornite dal Servizio finanza locale di questa Direzione centrale.

³ Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ⁴ le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del d. lgs. 267/2000 e dal Capo VI del d. lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria (Corte di Cassazione - Sezioni civili - I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi alla carica di sindaco. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. r. 19/2013 chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente, salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Recentemente, la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8, con l'articolo 33, comma 1, lett. a), ha modificato il comma 3 bis all'articolo 4 della legge regionale 19/2013, prevedendo che nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, permane il divieto di terzo mandato. Al contrario, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, non vi sono limiti ai mandati consecutivi dei sindaci. ⁵

⁴ Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

⁵ Art. 4, comma 3 ter, inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b) della l. r. 8/2022.

Pari opportunità

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (art. 27, commi 4 e 5);
- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, art. 64, comma 4, lettera b).

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni, autenticazioni e termini di presentazione

Con l'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5, che ha modificato l'art. 28 della l. r. 19/2013, non è più previsto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni nei comuni con popolazione fino a 999 abitanti. Si tratta di una disposizione a regime, che vale per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 999 abitanti, nei quali le liste potranno essere presentate senza raccogliere le sottoscrizioni; in questo caso, i presentatori delle liste sono gli stessi candidati e per la presentazione della lista viene utilizzata una diversa dichiarazione di presentazione delle candidature (modello 0).

Per quanto riguarda il novero dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le sottoscrizioni del procedimento elettorale, si ricorda che trova applicazione l'articolo 23, comma 7, della legge regionale statutaria 17/2007. Recentemente, come sottolineato anche nella pubblicazione "Elezioni comunali 2023 - Presentazione e ammissione delle candidature" a pag. 21, la disposizione regionale è stata oggetto di una modifica, in conseguenza della quale si rinvia alla normativa nazionale in materia. La modifica (introdotta dall'articolo 1 della legge regionale n. (176), pubblicata il 9 novembre 2022 sul BUR e non ancora promulgata) riguardando una norma di natura statutaria, entrerà in vigore indicativamente nell'ultima settimana del mese di febbraio, a ridosso del termine previsto per la presentazione delle candidature (vedi infra). Sostanzialmente, con l'entrata in vigore della nuova norma, viene ampliato il novero degli autenticatori ricomprendendovi anche gli avvocati ed i membri del Parlamento.

Presumibilmente si verificherà la circostanza che, anche se al momento dell'ammissione delle candidature, la norma regionale, come modificata, sarà in vigore, nel momento della raccolta delle firme, vige l'attuale formulazione dell'articolo 23, comma 7, della l. r. 17/2007, che non annovera gli avvocati e i membri del Parlamento tra i soggetti autenticatori. Si segnala un tanto agli uffici preposti all'esame e all'ammissione delle candidature, sottolineando che lo scrivente Servizio ha prudenzialmente consigliato ai presentatori di non fare autenticare le sottoscrizioni da parlamentari e avvocati.

Le candidature relative alle elezioni comunali 2023 vanno presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 27 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio 2023.

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **3 marzo 2023**;
- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 4 marzo 2023**.

Operazioni degli uffici elettorali di sezione ed eventuali disposizioni statali per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori Covid-19 e protocolli sanitari e di sicurezza

La votazione, come noto, si svolgerà in contemporanea con le elezioni regionali. Ai sensi dell'articolo 9, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21, le operazioni di votazione per entrambe le consultazioni avranno luogo nella giornata di domenica 2 aprile, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 3 aprile dalle ore 7 alle ore 15. Dopo la conclusione delle operazioni di voto, una volta effettuate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, avrà inizio lo scrutinio, nell'ordine, delle elezioni regionali e, a seguire, di quelle comunali, senza interruzione.

L'articolo 9, comma 24, della legge regionale 21/2022 prevede, inoltre, che – previa intesa con il Ministero dell'interno – alle elezioni del 2023 si applichino le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da Covid-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al Covid-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza. Sarà cura di questo Servizio informare tutti i Comuni della Regione dell'eventuale adozione dell'intesa e dei conseguenti protocolli applicabili alle consultazioni, se ciò avverrà.

Attività dei consigli dopo la convocazione dei comizi elettorali

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del relativo manifesto da parte del Sindaco - è fissato il 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto il termine in questione cade **giovedì 16 febbraio 2023.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia,

inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Ciò premesso, si precisa che le deliberazioni di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive dei termini precisi.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.

Divieto di comunicazione istituzionale

Al riguardo si rimanda alle considerazioni espresse da questo Servizio nella circolare 1 R/EL dello scorso 30 gennaio.

Si ricorda, infine, che il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio dott.ssa Raffaella Di Martino (sottoscritto con firma digitale)

Lista di inoltro:

А:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto e A.R.C.

Presidenza e Segreteria generale del Consiglio regionale

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di: Gorizia, Pordenone Udine

Segreteria del TAR FVG

Partiti della Regione e gruppi consiliari del Consiglio regionale

Servizio finanza locale